



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 22 del Consiglio Comunale

Oggetto: VARIANTE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RIPIANIFICAZIONE N. 1/2021 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CROVIANA – PRIMA ADOZIONE PRELIMINARE AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 48 DELLA LEGGE PROVINCIALE 04.08.2015, N. 15 E SS.MM.

L'anno duemilaventuno addì **ventisei** mese di **Novembre** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

VALORZ GIANLUCA	SINDACO	Presente
ANDREIS FABIO	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
BERRERA GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
CESCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CIRINA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Assente giustificata
MENAPACE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
MORATTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
PANGRAZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
SARTORI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRI MARTA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Angeli Liliana e Menapace Antonio.

OGGETTO: VARIANTE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RIPIANIFICAZIONE N. 1/2021 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CROVIANA – PRIMA ADOZIONE PRELIMINARE AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 48 DELLA LEGGE PROVINCIALE 04.08.2015, N. 15 E SS.MM.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Croviana è dotato di un proprio PRG la cui ultima variante, data dicembre 2016, approvata dalla G.P. di Trento con deliberazione n. 1442 dd. 08.09.2017, ha modificato solo la destinazione di alcune aree con riduzione della capacità edificatoria complessiva e ciò a seguito di specifiche istanze di privati.

Che da allora ad oggi la norma di riferimento ha subito modifiche importanti, mai recepite da questo Ente, tanto da aver dovuto incaricare Professionista dell'adeguamento delle N.d.A comunali al D.P.P. 8-61/Leg. e L.P. 15/2015 ed ovviare ai vuoti normativi propri della disciplina urbanistica in applicazione.

Dato atto come le norme suddette di Attuazione, nella variante approvata dalla G.P. di Trento con provvedimento n. 2155 dd. 09.12.2014, all'art 59 bis stabilissero poi termini di efficacia delle previsioni concernenti aree specificatamente destinate ad insediamento in dieci anni, per le zone a destinazione residenziale, cinque per le stesse zone con destinazione residenziale assoggettate a pianificazione attuativa.

Che detta previsione nelle intenzioni dell'Amministrazione è da considerarsi superata, in ragione anche del momento che si vive causa l'emergenza Covid e della conseguente necessità di favorire lo sviluppo del territorio in ragione di una tempistica non condizionata e amministrata, tanto da aver ritenuto di adeguare diversamente anche detta previsione e fermo resto.

Evidenziata l'esigenza di provvedere nei termini esposti all'adeguamento del Piano Regolatore Generale, ciò in primis al fine di assicurare il pieno rispetto di specifica previsione normativa, vero che l'articolato di riferimento ovvero L.P. 15/2015 e s.m. stabilisce un termine perentorio di un 18 mesi, ora abbassato a 12, entro il quale il comune deve ripianificare l'area alla scadenza del vincolo o alla scadenza della sua reiterazione prevedendo che, decorso infruttuosamente tale termine, la Giunta, previa diffida al Comune, eserciti il potere sostitutivo su richiesta del privato. Scaduti i vincoli, le aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato. La ripianificazione delle aree interessate da vincoli espropriativi scaduti costituisce atto obbligatorio. Decorso inutilmente il termine la Giunta provinciale, previa diffida al comune, esercita il potere sostitutivo su istanza del privato interessato.

Considerata, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere ad una variante puntuale al PRG ai sensi del comma 2 lett. e) e j bis) dell'art. 39 della L.P. 15/2015 c.d. "variante imposta dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento", per l'adeguamento delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Croviana alla normativa provinciale L.P. n. 15/15 ed al Regolamento edilizio-urbanistico provinciale approvato con D.P.P. 6-81/Leg/2017 con ripianificazione di aree.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 63 del 26 agosto 2020 con la quale, per le ragioni ivi contenute, la Giunta comunale ha affidato all'arch. Remo Zulberti con studio in Borgo Chiese (TN) l'incarico per la redazione della variante puntale al PRG.

Visto il progetto di Variante al P.R.G. del Comune di Croviana presentato in data 31 agosto u.s., nostro protocollo 2537 pari data, composto dalla seguente documentazione:

- Relazione illustrativa e rendicontazione urbanistica;
- Norme di attuazione – Testo di raffronto;
- Norme di attuazione – Testo finale coordinato;
- Elenco varianti con verifica preliminare grado di penalità CSP;
- Tavola A.1 - Sistema ambientale – scala 1:5.000;
- Tavola B.1 – Sistema insediativo – scala 1:5.000;
- Tavola B.2 – Sistema insediativo – Scala 1:2.000;
- Tavola V.1 – Varianti e raffornto con PRG in vigore – Scala 1:2.880.

Che la presente Variante reiterando destinazioni di aree già edificabili non comporta modificazioni di aree assoggettate all'uso civico e analogamente la presente Variante non è soggetta, ai sensi dell'art. 3 bis del D:P.P. 15-68/Leg di data 14.09.2006, a valutazione strategica né innesca trasformazioni che impattano sulla classificazione acustica.

Richiamati il comma 2 lett. e) e j bis) dell'art. 39 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. che include tra le varianti al PRG non sostanziali quelle imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento, così come il comma 3 del medesimo articolo che prescrive, per le varianti non sostanziali, l'applicazione delle disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37 e prescindendo dalle forme di pubblicità previste al comma 1 dell'art. 37 (c.d. pubblicità preliminare).

Visto il comma 3 dell'art. 37 relativo all'iter per la formazione del piano tra cui l'adozione in via preliminare e le relative forme di pubblicità (pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune e sul sito istituzionale).

Richiamata poi l'ultima parte del comma 3 dell'art. 37 con il quale si prevede di prescindere dall'adozione definitiva di cui al comma 8 dell'art. 37 nel caso in cui non pervengano osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del competente servizio PAT non contengono prescrizioni, indicazioni o altri rilievi.

Che comunque è di rilievo il comma 4 dell'art. 42 il quale prevede che le varianti non sostanziali non sottostanno ai limiti previsti dal comma 2 e 3 del medesimo articolo, rispettata anche la previsione per cui non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio.

Ritenuto che, in base ai sopracitati articoli 37, 39 e 42 della Legge Provinciale n. 15/2015 e ss.mm., gli elaborati relativi alla prima adozione della variante non sostanziale al PRG in oggetto ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'art. 39 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., dovranno altresì essere depositati presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi e trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. ai fini della verifica sulla coerenza con il piano urbanistico provinciale.

Dato atto che la competenza a deliberare in materia è assegnata al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m..

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 65 del CEL che, in materia di pianificazione urbanistica, prevede l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto [...], o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione al piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.

Vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm., in particolare gli artt. da 37 a 42.

Visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 15/2015 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg..

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., sulla presente proposta di deliberazione dal Segretario comunale.

Dato atto che il presente provvedimento non rileva ai fini contabili.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del servizio in ordine a regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 32 dd. 26.11.2020.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.02.1994 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 30 dd. 10.10.2014 e n. 7 dd. 23.03.2016.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di adottare in via preliminare, considerate la premessa e le precisazioni sopra esposte quali parti integranti e sostanziali del presente atto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, 39 della L.P. 04.08.2015, n. 15, e ss.mm., la Variante n. 1/2021 di adeguamento normativo e ripianificazione al Piano Regolatore Generale del Comune di Croviana assunta ai sensi della lett. e) del comma 2 dell'art. 39 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm, come redatta in data agosto 2020 dall'arch. Remo Zulberti, con studio in Borgo Chiese –TN-, p.iva ZLBRME64L24L174E composta dai seguenti elaborati:
 1. Relazione illustrativa e rendicontazione urbanistica;
 2. Norme di attuazione – Testo di raffronto;
 3. Norme di attuazione – Testo finale coordinato;
 4. Elenco varianti con verifica preliminare grado di penalità CSP;
 5. Tavola A.1 - Sistema ambientale – scala 1:5.000;
 6. Tavola B.1 – Sistema insediativo – scala 1:5.000;
 7. Tavola B.2 – Sistema insediativo – Scala 1:2.000;
 8. Tavola V.1 – Varianti e raffornto con PRG in vigore – Scala 1:2.880.
- 2) di dare atto che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Croviana “Variante 1/2020 di adeguamento e ripianificazione”, rientra tra le tipologie di varianti considerate non sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 2, lettera e) e j bis) della Legge Provinciale 05.08.2015, n. 15 e ss.mm..
- 3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 6/2005, che la variante in oggetto non prevede modifiche a beni gravati da uso civico.
- 4) di dare atto che la variante in oggetto non è soggetta alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. n. 15-68/Leg. e ss.mm..
- 5) di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 37 e 39 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. la prima adozione in via preliminare della variante al PRG “Variante 1/2021 di adeguamento normativo e di ripianificazione”, in tutti i suoi elementi, sia depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi, in libera visione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico comunale, sull'albo comunale e sul sito istituzionale del Comune di Croviana, con avviso di deposito da pubblicarsi su un quotidiano locale, dando atto che durante detto periodo potranno essere presentate da chiunque osservazione sulla variante al piano nel pubblico interesse.
- 6) di disporre, contestualmente al deposito di cui al precedente punto, la trasmissione della variante e copia degli elaborati al Servizio Provinciale competente in materia di Urbanistica e di Tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015; 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., qualora non pervengano osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8 della medesima legge provinciale. In caso contrario, ai sensi

del comma 8 dell'art. 37, la Variante summenzionata dovrà essere adottata definitivamente dal Consiglio comunale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi dell'art. 37, comma 6, della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., senza un nuovo deposito.

- 7) Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

- 8) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RIPIANIFICAZIONE N. 1/2021 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CROVIANA – PRIMA ADOZIONE PRELIMINARE AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 48 DELLA LEGGE PROVINCIALE 04.08.2015, N. 15 E SS.MM.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 26/11/2021

IL RESPONSABILE
- dott. Giorgio Osele -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 29/10/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 29/11/2021 al giorno 09/12/2021.

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione divenuta esecutiva il 10/12/2021 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 10/12/2021

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Corviana, 10/12/2021

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Croviana, 02/12/2021

Segretario Comunale
Osele dott. Giorgio